

**Ai gentili clienti**  
**Loro sedi**

## **Lo scadenziario di Luglio 2013**

Gentile cliente, con la presente desideriamo fornirLe uno **scadenziario dei principali adempimenti e termini di pagamento previsti** per il  **mese di luglio 2013** in modo da poterle consentire una programmazione per adempiere a quelli di sua spettanza e, nel caso in cui non si avvalga dell'assistenza dello Studio per la trasmissione telematica dei Modelli F.24, possa così pianificare il ritiro presso la nostra segreteria.

### **Le scadenze di luglio 2013**

<b>Scadenza</b>	<b>Tributo/Contributo</b>	<b>Soggetto obbligato</b>	<b>Adempimento</b>
<b>1 Lunedì</b>	IVA	Soggetti con partita IVA con diritto al rimborso infrannuale ai sensi dell'art. 38- <i>bis</i> co. 2 del DPR 633/72	Termine iniziale di presentazione all'Agenzia delle Entrate, mediante trasmissione telematica diretta o tramite intermediario del modello TR, della richiesta di rimborso o della comunicazione di utilizzo in compensazione ai sensi del DLgs. 241/97 (modello F24), relativa al credito del trimestre aprile-giugno
<b>1 Lunedì</b>	Prelievo erariale unico (PREU)	Concessionari titolari delle autorizzazioni per gli apparecchi da gioco di cui all'art. 110 co. 6	Comunicazione in via telematica all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli delle somme giocate da ciascun apparecchio, in relazione al

		lett. b) del TULPS, collegati alla rete telematica	periodo contabile (bimestre) precedente
<b>2 Martedì</b>	IRPEF, IRES, IRAP e IVA	Società commerciali residenti, società ed enti non residenti con stabile organizzazione in Italia	Termine ultimo per la presentazione all'Agenzia delle Entrate degli interpellati disapplicativi della disciplina delle c.d. "società di comodo", in relazione al periodo d'imposta precedente
<b>3 Mercoledì</b>	IVA	Operatori finanziari che emettono carte di credito, di debito o prepagate	Comunicazione telematica all'Agenzia delle Entrate delle operazioni rilevanti ai fini IVA: <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ effettuate nei confronti di contribuenti non soggetti passivi IVA;</li> <li>➤ di importo pari o superiore a 3.600,00 euro, IVA compresa;</li> <li>➤ il cui pagamento sia avvenuto mediante le carte di credito, di debito o prepagate da essi emesse;</li> <li>➤ rilevate nel periodo dal 6.7.2011 al 31.12.2011</li> </ul>
<b>3 Mercoledì</b>	Prelievo erariale unico (PREU)	Concessionari titolari delle autorizzazioni per gli apparecchi da gioco di cui all'art. 110 co. 6 lett. a) del TULPS, collegati alla rete telematica	Comunicazione in via telematica all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli delle somme giocate da ciascun apparecchio, in relazione al periodo contabile (bimestre) precedente
<b>5 Venerdì</b>	Imposta sugli intrattenimenti ed IVA	Società e associazioni sportive dilettantistiche, <i>pro loco</i> , bande musicali, cori e compagnie teatrali amatoriali, associazioni	Termine per l'annotazione sull'apposito prospetto degli abbonamenti rilasciati nel mese precedente

		filodrammatiche, di musica e danza popolare	
<b>8 Lunedì</b>	IRPEF, relative addizionali, IRAP e Imposte sostitutive <sup>(1)</sup>	Persone fisiche soggette agli studi di settore	Versamento, senza la maggiorazione dello 0,4%: ↘ del saldo per l'anno 2012 e dell'eventuale primo acconto per l'anno 2013 relativo all'IRPEF, alle addizionali IRPEF e all'IRAP (se soggetto passivo); ↘ delle altre somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi (es. imposte sostitutive)
<b>8 Lunedì</b>	Cedolare secca sugli Affitti (1)	Persone fisiche che locano immobili ad uso abitativo, soggette agli studi di settore	Versamento, senza la maggiorazione dello 0,4%, del saldo per l'anno 2012 e dell'eventuale primo acconto per l'anno 2013
<b>8 Lunedì</b>	Imposta sostitutiva del 10%(1)	Persone fisiche in regime agevolato per le nuove attività produttive, di cui all'art. 13 della L. 388/2000, soggette agli studi di settore	Versamento, senza la maggiorazione dello 0,4%, dell'imposta sostitutiva dovuta per l'anno precedente
<b>8 Lunedì</b>	Contributo di solidarietà del 3%(1)	Persone fisiche con un reddito complessivo superiore ai 300.000,00 euro lordi, soggette agli studi di settore	Termine per il versamento del saldo del contributo di solidarietà dovuto per l'anno precedente, senza la maggiorazione dello 0,4%
<b>8 Lunedì</b>	IVIE(1)	Persone fisiche residenti che possiedono immobili all'estero, soggette agli	Versamento, senza la maggiorazione dello 0,4%, del saldo per l'anno 2012 e dell'eventuale primo acconto per l'anno 2013 delle

<sup>1</sup> Scadenza così stabilita sulla base del [Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13.06.2013](#) (pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 139 del 15.06.2013. Per i contribuenti soggetti agli studi di settore, il termine per il versamento con la maggiorazione dello 0,4% scade il 20.8.2013.

		studi di settore	imposte patrimoniali dovute
<b>8 Lunedì</b>	IVA FE(1)	Persone fisiche residenti che detengono attività finanziarie all'estero, soggette agli studi di settore	Versamento, senza la maggiorazione dello 0,4%, del saldo per l'anno 2012 e dell'eventuale primo acconto per l'anno 2013 delle imposte patrimoniali dovute
<b>8 Lunedì</b>	Contributi INPS artigiani e commercianti (1)	Soggetti iscritti alla gestione artigiani o commercianti dell'INPS, soggetti agli studi di settore	Versamento, senza la maggiorazione dello 0,4%, del: <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ saldo dei contributi per l'anno precedente;</li> <li>➤ primo acconto dei contributi per l'anno in corso, calcolati sul reddito d'impresa dichiarato per l'anno precedente, eccedente il minimale di reddito per l'anno in corso</li> </ul>
<b>8 Lunedì</b>	Contributi INPS artigiani e commercianti(1)	Soci di srl soggette agli studi di settore, iscritti alla gestione artigiani o commercianti dell'INPS	Versamento, senza la maggiorazione dello 0,4%, del: <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ saldo dei contributi per l'anno precedente;</li> <li>➤ primo acconto dei contributi per l'anno in corso, calcolati sul reddito d'impresa dichiarato per l'anno precedente, eccedente il minimale di reddito per l'anno in corso</li> </ul>
<b>8 Lunedì</b>	Contributo INPS ex L. 335/95(1)	Professionisti iscritti alla gestione separata INPS ex L. 335/95, soggetti agli studi di settore	Versamento, senza la maggiorazione dello 0,4%, del: <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ saldo dei contributi per l'anno precedente (aliquota 18% o 27,72%);</li> <li>➤ primo acconto dei contributi per l'anno in corso, pari al 40% dei contributi dovuti (aliquota 20% o 27,72%) calcolati sul reddito di lavoro autonomo dichiarato</li> </ul>

			per l'anno precedente
<b>8 Lunedì</b>	IRAP, imposte sostitutive e addizionali (1)	Società di persone e soggetti equiparati, soggette agli studi di settore	Versamento, senza la maggiorazione dello 0,4%: <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ del saldo IRAP per l'anno 2012 e dell'eventuale primo acconto per l'anno 2013;</li> <li>➤ delle altre somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi (es. imposte sostitutive e addizionali)</li> </ul>
<b>8 Lunedì</b>	IVA (1)	Persone fisiche con partita IVA, società di persone e soggetti equiparati, soggette agli studi di settore	Termine per il versamento del saldo IVA relativo al 2012, risultante dalla dichiarazione UNICO 2013, con la maggiorazione dello 0,4% di interessi per ogni mese o frazione di mese successivo al 18.3.2013 e fino al 17.6.2013
<b>8 Lunedì</b>	IVA (1)	Persone fisiche con partita IVA, società di persone e soggetti equiparati, soggette agli studi di settore	Termine per il versamento degli importi dovuti (compresa l'eventuale maggiorazione del 3%) per l'adeguamento agli studi di settore, senza la maggiorazione dello 0,4%
<b>8 Lunedì</b>	Diritto annuale Camere di Commercio (1)	Imprese individuali e società di persone, soggette agli studi di settore	Termine per il pagamento del diritto annuale alle Camere di Commercio per la sede principale e le unità locali, senza la maggiorazione dello 0,4%
<b>8 Lunedì</b>	IRPEF (1)	Persone fisiche, società di persone e soggetti equiparati, che versano il saldo entro l'8 luglio	Versamento delle ritenute d'acconto relative ai compensi di lavoro autonomo erogati nel periodo d'imposta precedente, a condizione che: <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ il sostituto d'imposta abbia erogato esclusivamente redditi di lavoro autonomo a non più di tre soggetti;</li> </ul>

			<p>⚡ le suddette ritenute non superino l'importo di 1.032,91 euro</p>
<b>8 Lunedì</b>	IRES, relative addizionali, IRAP e Imposte sostitutive (1)	Soggetti IRES con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare che hanno approvato il bilancio o il rendiconto entro il 31.5.2013, soggetti agli studi di settore	Termine per il versamento delle somme dovute a saldo per il 2012 o in acconto per il 2013, senza maggiorazione di interessi, con riferimento ai modelli UNICO 2013 e IRAP 2013
<b>8 Lunedì</b>	IVA (1)	Soggetti IRES con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare che hanno approvato il bilancio o il rendiconto entro il 31.5.2013, soggetti agli studi di settore	Termine per il versamento del saldo IVA dovuto in sede di dichiarazione unificata per l'anno precedente (modello UNICO 2013), con la maggiorazione dello 0,4% di interessi per ogni mese o frazione di mese successivo al 18.3.2013 e fino al 17.6.2013
<b>8 Lunedì</b>	IRES, relative addizionali, IRAP e Imposte sostitutive (1)	Soggetti IRES con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare che non hanno approvato il bilancio o il rendiconto entro il 31.5.2013, sussistendone l'obbligo, soggetti agli studi di settore	Termine per il versamento delle somme dovute a saldo per il 2012 o in acconto per il 2013, senza maggiorazione di interessi, con riferimento ai modelli UNICO 2013 e IRAP 2013
<b>8 Lunedì</b>	IVA (1)	Soggetti IRES con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare che non hanno approvato il bilancio o il rendiconto entro il 31.5.2013, sussistendone l'obbligo,	Termine per il versamento del saldo IVA dovuto in sede di dichiarazione unificata per l'anno precedente (modello UNICO 2013), con la maggiorazione dello 0,4% di interessi per ogni mese o frazione di mese successivo al 18.3.2013 e fino al 17.6.2013

		soggetti agli studi di settore	
<b>8 Lunedì</b>	IVA (1)	Soggetti IRES con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare che hanno approvato (o che avrebbero dovuto approvare) il bilancio o il rendiconto entro il 31.5.2013, soggetti agli studi di settore	Termine per il versamento degli importi dovuti (compresa l'eventuale maggiorazione del 3%) per l'adeguamento agli studi di settore, senza la maggiorazione dello 0,4%
<b>8 Lunedì</b>	Diritto annuale Camere di Commercio (1)	Soggetti IRES con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare che hanno approvato (o che avrebbero dovuto approvare) il bilancio o il rendiconto entro il 31.5.2013, soggetti agli studi di settore	Termine per il pagamento del diritto annuale alle Camere di Commercio per la sede principale e le unità locali, senza la maggiorazione dello 0,4%
<b>8 Lunedì</b>	IRES, relative addizionali, IRAP e Imposte sostitutive (1)	Soggetti IRES con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare che non devono approvare il bilancio o il rendiconto, soggetti agli studi di settore	Termine per il versamento delle somme dovute a saldo per il 2012 o in acconto per il 2013, senza maggiorazione di interessi, con riferimento ai modelli UNICO 2013 e IRAP 2013
<b>8 Lunedì</b>	IVA (1)	Soggetti IRES con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare che non devono approvare il bilancio o il rendiconto, soggetti agli studi di settore	Termine per il versamento del saldo IVA dovuto in sede di dichiarazione unificata per l'anno precedente (modello UNICO 2013), con la maggiorazione dello 0,4% di interessi per ogni mese o frazione di mese successivo al 18.3.2013 e fino al 17.6.2013

<b>8 Lunedì</b>	IVA (1)	Soggetti IRES con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare che non devono approvare il bilancio o il rendiconto, soggetti agli studi di settore	Termine per il versamento degli importi dovuti (compresa l'eventuale maggiorazione del 3%) per l'adeguamento agli studi di settore, senza la maggiorazione dello 0,4%
<b>8 Lunedì</b>	Diritto annuale Camere di Commercio (1)	Soggetti IRES con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare che non devono approvare il bilancio o il rendiconto, soggetti agli studi di settore	Termine per il pagamento del diritto annuale alle Camere di Commercio per la sede principale e le unità locali, senza la maggiorazione dello 0,4%
<b>8 Lunedì</b>	IRPEF (1)	Soggetti IRES "solari" che versano il saldo entro l'8 luglio	Versamento delle ritenute d'acconto relative ai compensi di lavoro autonomo erogati nel periodo d'imposta precedente, senza la maggiorazione dello 0,4%, a condizione che: <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ il sostituto d'imposta abbia erogato esclusivamente redditi di lavoro autonomo a non più di tre soggetti;</li> <li>➤ le suddette ritenute non superino l'importo di 1.032,91 euro</li> </ul>
<b>8 Lunedì</b>	IRPEF, relative addizionali e imposte sostitutive	CAF-dipendenti e professionisti abilitati che prestano assistenza fiscale	Trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate: <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ dei modelli 730/2013 e delle schede per la destinazione dell'8 e del 5 per mille dell'IRPEF (modelli 730-1);</li> <li>➤ della comunicazione dei risultati contabili dei modelli 730/2013 elaborati (modelli 730-4), ai fini dell'effettuazione dei conguagli</li> </ul>

			in capo al contribuente
<b>8 Lunedì</b>	Imposte dirette	Banche e altri intermediari finanziari	Termine per adeguarsi alle nuove disposizioni in materia di calcolo del "Tasso annuo effettivo globale" (TAEG)
<b>10 Mercoledì</b>	Contributi INPS	Datori di lavoro domestico	Versamento, in via telematica o mediante bollettino MAV, dei contributi relativi al trimestre aprile-giugno
<b>10 Mercoledì</b>	IRPEF, IRAP e IVA	Persone fisiche in regime agevolato per le nuove attività produttive, di cui all'art. 13 della L. 388/2000	Termine per trasmettere in via telematica all'Agenzia delle Entrate i dati contabili delle operazioni effettuate nel secondo trimestre
<b>15 Lunedì</b>	Contributo biennale di revisione	Società ed enti cooperativi	Versamento del contributo per lo svolgimento dell'attività di "revisione cooperativa" dovuto per il biennio 2013-2014
<b>15 Lunedì</b>	IRPEF	Enti legalmente riconosciuti, senza scopo di lucro, che svolgono attività di tutela, promozione o valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici	Termine per inviare al Ministero per i Beni e le Attività culturali, in via telematica, la richiesta di correzione degli eventuali errori contenuti nell'elenco dei soggetti beneficiari della ripartizione del 5 per mille dell'IRPEF relativa all'anno 2012, pubblicato a seguito delle domande presentate entro il 31.5.2013
<b>15 Lunedì</b>	IVA	Soggetti con partita IVA	Termine per emettere le fatture, eventualmente in forma semplificata, relative: ↘ alle cessioni di beni la cui consegna o spedizione risulta da documento di trasporto o da altro documento idoneo a identificare i soggetti tra i quali è effettuata l'operazione,

			<p>effettuate nel mese precedente;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ alle prestazioni di servizi individuabili attraverso idonea documentazione, effettuate nel mese precedente nei confronti del medesimo soggetto;</li> <li>➤ alle prestazioni di servizi "generiche" effettuate nel mese precedente a soggetti passivi stabiliti nel territorio di un altro Stato membro dell'Unione europea,</li> <li>➤ non soggette all'imposta;</li> <li>➤ alle prestazioni di servizi "generiche" rese o ricevute (autofattura) da un soggetto passivo stabilito fuori dell'Unione europea, effettuate nel mese precedente;</li> <li>➤ alle cessioni comunitarie non imponibili, effettuate nel mese precedente.</li> </ul> <p>Le fatture devono essere registrate entro il termine di emissione e con riferimento al mese di effettuazione delle operazioni</p>
<b>15 Lunedì</b>	IVA	Soggetti con partita IVA che effettuano acquisti intracomunitari	Annotazione nel registro acquisti e in quello delle vendite delle fatture di acquisto intracomunitarie ricevute nel mese precedente, con riferimento a tale mese
<b>15 Lunedì</b>	IVA	Soggetti con partita IVA che effettuano acquisti intracomunitari	I soggetti che hanno effettuato acquisti intracomunitari di beni o servizi, se non hanno ricevuto la relativa fattura entro il secondo mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione,

			devono emettere autofattura relativa alle operazioni effettuate nel terzo mese precedente
<b>15 Lunedì</b>	IVA	Soggetti con partita IVA che effettuano acquisti intracomunitari	I soggetti che hanno effettuato acquisti intracomunitari di beni o servizi, se hanno ricevuto una fattura indicante un corrispettivo inferiore a quello reale, devono emettere fattura integrativa in relazione alle fatture registrate nel mese precedente
<b>15 Lunedì</b>	IVA	Soggetti con partita IVA	Termine per l'annotazione riepilogativa mensile, sul registro dei corrispettivi, delle operazioni effettuate nel mese precedente per le quali è stato emesso lo scontrino fiscale o la ricevuta fiscale
<b>15 Lunedì</b>	IVA	Soggetti con partita IVA	Termine per la registrazione di un unico documento riepilogativo contenente tutte le fatture attive emesse nel mese precedente, di importo inferiore a 300,00 euro. Il documento riepilogativo sostituisce la registrazione di ogni singola fattura e deve contenere: <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ i numeri delle fatture cui si riferisce;</li> <li>➤ l'imponibile complessivo;</li> <li>➤ l'IVA distinta per aliquota</li> </ul>
<b>15 Lunedì</b>	Imposte dirette e IVA	Imprese operanti nel settore della grande distribuzione commerciale o di servizi	Trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate, distintamente per ciascun punto vendita e per ciascuna giornata, dell'ammontare dei corrispettivi delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi, relativi al mese precedente, in sostituzione dell'obbligo di

			certificazione mediante ricevuta o scontrino fiscale, a seguito dell'esercizio dell'apposita opzione. Qualora l'opzione sia esercitata nel corso del periodo d'imposta, entro il termine stabilito per la prima trasmissione devono essere comunicati anche i dati relativi alla frazione compresa tra l'inizio del periodo d'imposta e la data in cui la scelta è stata operata
<b>15 Lunedì</b>	IRES, IRAP e IVA	Associazioni sportive dilettantistiche, senza scopo di lucro e <i>pro loco</i> che hanno esercitato l'opzione per il regime della L. 16.12.91 n. 398	Termine per annotare nel modello di prospetto riepilogativo previsto per i c.d. contribuenti "supersemplificati", approvato con il DM 11.2.97, l'ammontare dei corrispettivi e di qualsiasi altro provento conseguiti nell'esercizio di attività commerciali nel mese precedente. Devono essere distintamente annotati nel prospetto: <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ i proventi che non costituiscono reddito imponibile per le associazioni sportive dilettantistiche, ai sensi dell'art.25 co. 1 della L. 13.5.99 n. 133;</li> <li>➤ le plusvalenze patrimoniali;</li> <li>➤ le operazioni intracomunitarie ai sensi dell'art. 47 del DL 30.8.93 n. 331, conv. L. 29.10.93 n. 427.</li> </ul> Il prospetto deve essere numerato progressivamente prima di essere messo in uso
<b>15</b>	IRES, IRAP e IVA	Enti non commerciali	Termine per annotare l'ammontare

<b>Lunedì</b>		che determinano forfettariamente il reddito ex art. 145 del TUIR	complessivo, distinto per aliquota, delle operazioni fatturate nel mese precedente: <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ nei registri previsti ai fini IVA;</li> <li>➤ ovvero nel modello di prospetto riepilogativo previsto per i c.d. contribuenti "supersemplificati", approvato con il DM 11.2.97.</li> </ul> Il prospetto deve essere numerato progressivamente prima di essere messo in uso
<b>16 Martedì</b>	IRES, relative addizionali, IRAP e Imposte sostitutive	Soggetti IRES con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare che hanno approvato (o che avrebbero dovuto approvare) il bilancio o il rendiconto a giugno 2013, in base a disposizioni di legge, ovvero a luglio 2013 in seconda convocazione	Termine per il versamento delle somme dovute a saldo per il 2012 o in acconto per il 2013, senza maggiorazione di interessi, con riferimento ai modelli UNICO 2013 e IRAP 2013
<b>16 Martedì</b>	IVA	Soggetti IRES con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare che hanno approvato (o che avrebbero dovuto approvare) il bilancio o il rendiconto a giugno 2013, in base a disposizioni di legge, ovvero a luglio 2013 in seconda convocazione	Termine per il versamento del saldo IVA relativo al 2012, risultante dalla dichiarazione UNICO 2013, con la maggiorazione dello 0,4% di interessi per ogni mese o frazione di mese successivo al 18.3.2013
<b>16 Martedì</b>	IVA	Soggetti IRES con periodo d'imposta	Termine per il versamento degli importi dovuti (compresa

		coincidente con l'anno solare che hanno approvato (o che avrebbero dovuto approvare) il bilancio o il rendiconto a giugno 2013, in base a disposizioni di legge, ovvero a luglio 2013 in seconda convocazione	l'eventuale maggiorazione del 3%) per l'adeguamento agli studi di settore, senza la maggiorazione dello 0,4%
<b>16 Martedì</b>	Diritto annuale Camere di Commercio	Soggetti IRES con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare che hanno approvato (o che avrebbero dovuto approvare) il bilancio o il rendiconto a giugno 2013, in base a disposizioni di legge, ovvero a luglio 2013 in seconda convocazione	Termine per il pagamento del diritto annuale alle Camere di Commercio per la sede principale e le unità locali, senza la maggiorazione dello 0,4%
<b>16 Martedì</b>	IRPEF	Soggetti IRES "solari" che versano il saldo entro il 16 luglio	Versamento delle ritenute d'acconto relative ai compensi di lavoro autonomo erogati nel periodo d'imposta precedente, senza la maggiorazione dello 0,4%, a condizione che: <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ il sostituto d'imposta abbia erogato esclusivamente redditi di lavoro autonomo a non più di tre soggetti;</li> <li>➤ le suddette ritenute non superino l'importo di 1.032,91 euro</li> </ul>
<b>16 Martedì</b>	IRPEF, IRES, relative addizionali, IRAP,	Soggetti titolari di partita IVA che hanno	Versamento della seconda rata degli importi dovuti a saldo o in acconto,

	imposte sostitutive, IVA studi di settore, contributi INPS	versato la prima rata entro il 17 giugno, ovvero entro l'8 luglio	ovvero per l'adeguamento IVA agli studi di settore, con applicazione dei previsti interessi
<b>16 Martedì</b>	IVA	Soggetti con partita IVA che hanno versato la prima rata del saldo IVA entro il 18 marzo	Versamento della quinta rata del saldo IVA dovuto in sede di dichiarazione per l'anno precedente, con applicazione dei previsti interessi
<b>16 Martedì</b>	IVA	Soggetti con partita IVA che hanno versato la prima rata del saldo IVA entro il 17 giugno, ovvero entro l'8 luglio	Versamento della seconda rata del saldo IVA dovuto in sede di dichiarazione per l'anno precedente, con applicazione delle previste maggiorazioni e interessi
<b>16 Martedì</b>	IRES	Società controllanti "solari"	Termine per comunicare all'Agenzia delle Entrate, in caso di mancato rinnovo dell'opzione per la tassazione di gruppo (consolidato nazionale), l'importo delle perdite residue attribuito a ciascun soggetto partecipante
<b>16 Martedì</b>	Imposta di bollo speciale	Intermediari finanziari	Versamento dell'imposta, pari all'1,35%, sulle attività finanziarie ancora segretate al 31.12.2012, derivanti dall'applicazione degli "scudi fiscali" succedutesi nel tempo
<b>16 Martedì</b>	<i>Tobin tax</i>	Banche, altri intermediari finanziari e notai che intervengono nelle operazioni, ovvero contribuente in assenza di tali soggetti	Versamento dell'imposta relativa ai trasferimenti aventi ad oggetto azioni, altri strumenti finanziari partecipativi, e titoli rappresentativi, nonché le relative operazioni ad alta frequenza, effettuati dall'1.3.2013 fino al 31.5.2013
<b>16 Martedì</b>	Addizionale regionale IRPEF	Sostituti d'imposta che corrispondono redditi di lavoro dipendente e assimilati	Versamento della rata dell'addizionale regionale all'IRPEF relativa ai conguagli di fine anno dei redditi di lavoro dipendente e

			assimilati
<b>16 Martedì</b>	Addizionale regionale IRPEF	Sostituti d'imposta che corrispondono redditi di lavoro dipendente e assimilati	Versamento addizionale regionale all'IRPEF relativa ai conguagli effettuati nel mese precedente per cessazione dei rapporti di lavoro dipendente e assimilati
<b>16 Martedì</b>	Addizionale comunale IRPEF	Sostituti d'imposta che corrispondono redditi di lavoro dipendente e assimilati	Versamento della rata dell'addizionale comunale IRPEF relativa ai conguagli di fine anno dei redditi di lavoro dipendente e assimilati
<b>16 Martedì</b>	Addizionale comunale IRPEF	Sostituti d'imposta che corrispondono redditi di lavoro dipendente e assimilati	Versamento addizionale comunale IRPEF relativa ai conguagli effettuati nel mese precedente per cessazione dei rapporti di lavoro dipendente e assimilati
<b>16 Martedì</b>	Addizionale comunale IRPEF	Sostituti d'imposta che corrispondono redditi di lavoro dipendente e assimilati	Versamento della rata dell'acconto dell'addizionale comunale IRPEF per l'anno in corso relativo ai redditi di lavoro dipendente e assimilati
<b>16 Martedì</b>	Contributi INPS	Datori di lavoro	Versamento dei contributi relativi al mese precedente
<b>16 Martedì</b>	Contributi INPS	Imprenditori agricoli professionali, coltivatori diretti, coloni e mezzadri	Versamento della prima rata dei contributi dovuti per l'anno 2013
<b>16 Martedì</b>	Contributo INPS ex L. 335/95	Soggetti che hanno erogato compensi a collaboratori coordinati e continuativi o lavoratori a progetto	Versamento del contributo INPS sui compensi per collaborazioni coordinate e continuative o lavori a progetto erogati nel mese precedente
<b>16 Martedì</b>	Contributo INPS ex L. 335/95	Soggetti che hanno erogato provvigioni per vendite a domicilio	Versamento del contributo INPS sul 78% delle provvigioni erogate nel mese precedente. L'obbligo contributivo si applica solo

			qualora il reddito annuo derivante da tali attività sia superiore a 5.000,00 euro e solo per la parte eccedente tale limite
<b>16 Martedì</b>	Contributo INPS ex L. 335/95	Soggetti che hanno erogato borse di studio per la frequenza di corsi di dottorato di ricerca, oppure assegni di ricerca o per attività di tutoraggio	Versamento del contributo INPS sulle borse di studio e sugli assegni erogati nel mese precedente
<b>16 Martedì</b>	Contributo INPS ex L. 335/95	Soggetti che hanno erogato compensi a spedizionieri doganali	Versamento del contributo INPS sui compensi erogati nel mese precedente
<b>16 Martedì</b>	Contributo INPS ex L. 335/95	Associanti che hanno erogato utili ad associati in partecipazione che apportano esclusivamente lavoro	Versamento del contributo INPS sugli utili erogati nel mese precedente
<b>16 Martedì</b>	Contributo INPS ex L. 335/95	Soggetti che hanno erogato compensi a lavoratori autonomi occasionali	Versamento del contributo INPS sui compensi erogati nel mese precedente, a condizione che il reddito annuo derivante da tali attività sia superiore a 5.000,00 euro e solo per la parte eccedente tale limite
<b>16 Martedì</b>	Contributi ENPALS	Aziende dello spettacolo e dello sport	Versamento dei contributi relativi al mese precedente per i lavoratori dello spettacolo e gli sportivi professionisti
<b>16 Martedì</b>	Imposta sugli intrattenimenti	Soggetti che svolgono attività di intrattenimento in modo continuativo	Termine per il versamento dell'imposta relativa alle attività di intrattenimento svolte nel mese solare precedente
<b>16 Martedì</b>	Imposta sugli intrattenimenti ed IVA	Gestori di apparecchi da divertimento e	Pagamento degli importi dovuti sulla base degli imponibili forfettari

		intrattenimento	medi annui, in relazione agli apparecchi e congegni installati a giugno
<b>16 Martedì</b>	IRPEF	Sostituti d'imposta che corrispondono redditi di lavoro dipendente	Versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente sui redditi di lavoro dipendente, comprese le indennità per la cessazione del rapporto di lavoro (es. TFR)
<b>16 Martedì</b>	Imposta sostitutiva IRPEF e relative addizionali del 10%	Datori di lavoro privati	Versamento dell'imposta sostitutiva applicata sulle somme erogate nel mese precedente in relazione a incrementi di produttività del lavoro
<b>16 Martedì</b>	IRPEF	Sostituti d'imposta che corrispondono redditi assimilati al lavoro dipendente	Versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente sui redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente
<b>16 Martedì</b>	Addizionale del 10%	Soggetti operanti nel settore finanziario	Versamento dell'addizionale del 10% dovuta sui compensi corrisposti nel mese precedente a dirigenti e amministratori, sotto forma di <i>bonus</i> e <i>stock options</i> , che eccedono la parte fissa della retribuzione
<b>16 Martedì</b>	IRPEF	Sostituti d'imposta che corrispondono redditi di lavoro autonomo o redditi diversi	Versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente sui redditi di lavoro autonomo e sui redditi diversi ex art. 67 co. 1 lett. l) del TUIR
<b>16 Martedì</b>	IRPEF	Condominio che corrisponde corrispettivi per appalti di opere o servizi	Versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente sui corrispettivi dovuti per prestazioni relative a contratti di appalto di opere o servizi: ➤ effettuate nell'esercizio di impresa; ➤ oppure qualificabili come redditi

			diversi ai sensi dell'art. 67 co. 1 lett. i) del TUIR
<b>16 Martedì</b>	IRPEF	Sostituti d'imposta che corrispondono provvigioni	Versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente sulle provvigioni inerenti a rapporti di commissione, agenzia, mediazione, rappresentanza di commercio e procacciamento di affari
<b>16 Martedì</b>	IRPEF	Sostituti d'imposta che corrispondono redditi di capitale esclusi i dividendi	Versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente sugli interessi e altri redditi di capitale (esclusi i dividendi)
<b>16 Martedì</b>	IRPEF	Sostituti d'imposta che corrispondono dividendi	Versamento delle ritenute alla fonte: <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ operate sugli utili in denaro corrisposti nel trimestre precedente;</li> <li>➤ corrisposte dai soci per distribuzione di utili in natura nel trimestre precedente</li> </ul>
<b>16 Martedì</b>	IRPEF	Sostituti d'imposta che corrispondono compensi per avviamento e contributi	Versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente sui compensi per avviamento commerciale e sui contributi degli enti pubblici
<b>16 Martedì</b>	IRPEF	Sostituti d'imposta che corrispondono premi e vincite	Versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente sui premi e sulle vincite
<b>16 Martedì</b>	Addizionale del 6%	Concessionari titolari delle autorizzazioni per gli apparecchi da gioco di cui all'art. 110 co. 6 lett. b) del TULPS, collegati alla rete telematica	Concessionari titolari delle autorizzazioni per gli apparecchi da gioco di cui all'art. 110 co. 6 lett. b) del TULPS, collegati alla rete telematica
<b>16 Martedì</b>	IRPEF e IRES	Banche e Poste	Versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente sui

			bonifici di pagamento delle spese di recupero del patrimonio edilizio o di riqualificazione energetica degli edifici, che beneficiano della detrazione del 50% o del 55%
<b>16 Martedì</b>	IVA	Soggetti con partita IVA – Regime mensile	Liquidazione dell'IVA relativa al mese precedente e versamento dell'IVA a debito. È possibile il versamento trimestrale, senza applicazione degli interessi, dell'IVA relativa ad operazioni derivanti da contratti di subfornitura, qualora per il pagamento del prezzo sia stato pattuito un termine successivo alla consegna del bene o alla comunicazione dell'avvenuta esecuzione della prestazione di servizi
<b>16 Martedì</b>	IVA	Soggetti con partita IVA, in regime mensile, che affidano la tenuta della contabilità a terzi e ne hanno dato comunicazione all'Ufficio delle Entrate	Liquidazione dell'IVA relativa al secondo mese precedente e versamento dell'IVA a debito. È possibile il versamento trimestrale, senza applicazione degli interessi, dell'IVA relativa ad operazioni derivanti da contratti di subfornitura, qualora per il pagamento del prezzo sia stato pattuito un termine successivo alla consegna del bene o alla comunicazione dell'avvenuta esecuzione della prestazione di servizi
<b>16 Martedì</b>	IVA	Persone fisiche fino a 30.000,00 euro di volume d'affari rientranti nel regime	Versamento dell'IVA relativa agli acquisti intracomunitari e alle altre operazioni di acquisto di cui risultino debitori d'imposta, effettuate nel

		dei "minimi"	mese precedente
<b>16 Martedì</b>	IVA	Soggetti fornitori di esportatori abituali	Trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate dei dati contenuti nelle dichiarazioni d'intenti ricevute dagli esportatori abituali, al fine di non applicare l'IVA
<b>17 Mercoledì</b>	IMU	Persone fisiche, società di persone e soggetti assimilati, soggetti IRES	Regolarizzazione degli omessi, insufficienti o tardivi versamenti relativi all'acconto IMU, la cui scadenza del termine era il 17.6.2013, con la sanzione ridotta del 3%, oltre agli interessi legali
<b>17 Mercoledì</b>	IRPEF	Sostituti d'imposta	Regolarizzazione degli adempimenti relativi al versamento delle ritenute del mese di maggio, la cui scadenza del termine era il 17.6.2013, con la sanzione ridotta del 3%, oltre agli interessi legali
<b>17 Mercoledì</b>	IVA	Soggetti con partita IVA – Regime mensile	Regolarizzazione degli adempimenti relativi al versamento del mese di maggio, la cui scadenza del termine era il 17.6.2013, con la sanzione ridotta del 3%, oltre agli interessi legali
<b>17 Mercoledì</b>	IRPEF, relative addizionali, IRAP e imposte sostitutive <sup>(2)</sup>	Persone fisiche non soggette agli studi di settore	Versamento, con la maggiorazione dello 0,4%: ↳ del saldo per l'anno 2012 e dell'eventuale primo acconto per il 2013 relativo all'IRPEF, alle addizionali IRPEF e all'IRAP (se soggetto passivo); ↳ delle altre somme dovute in base alla dichiarazione dei

<sup>2</sup> Scadenza così stabilita sulla base del [Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13.06.2013](#) (pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 139 del 15.06.2013. Per i contribuenti soggetti agli studi di settore, il termine per il versamento con la maggiorazione dello 0,4% scade il 20.8.2013.

			redditi (es. imposte sostitutive)
<b>17 Mercoledì</b>	Cedolare secca sugli affitti (2)	Persone fisiche che locano immobili ad uso abitativo, non soggette agli studi di settore	Versamento, con la maggiorazione dello 0,4%, del saldo per l'anno 2012 e dell'eventuale primo acconto per l'anno 2013
<b>17 Mercoledì</b>	Imposta Sostitutiva del 10% (2)	Persone fisiche in regime agevolato per le nuove attività produttive, di cui all'art. 13 della L. 388/2000, non soggette agli studi di settore	Versamento, con la maggiorazione dello 0,4%, dell'imposta sostitutiva dovuta per l'anno precedente
<b>17 Mercoledì</b>	Imposta sostitutiva del 5%(2)	Persone fisiche rientranti nel regime dei "nuovi minimi"	Versamento, con la maggiorazione dello 0,4%, del saldo per l'anno 2012 e dell'eventuale primo acconto per l'anno 2013
<b>17 Mercoledì</b>	Contributo di solidarietà del 3%(2)	Persone fisiche con un reddito complessivo superiore ai 300.000,00 euro lordi, non soggette agli studi di settore	Versamento del saldo del contributo di solidarietà dovuto per l'anno precedente, con la maggiorazione dello 0,4%
<b>17 Mercoledì</b>	IVIE(2)	Persone fisiche residenti che possiedono immobili all'estero, non soggette agli studi di settore	Versamento, con la maggiorazione dello 0,4%, del saldo per l'anno 2012 e dell'eventuale primo acconto per l'anno 2013 delle imposte patrimoniali dovute
<b>17 Mercoledì</b>	IVAFE (2)	Persone fisiche residenti che detengono attività finanziarie all'estero, non soggette agli studi di settore	Versamento, con la maggiorazione dello 0,4%, del saldo per l'anno 2012 e dell'eventuale primo acconto per l'anno 2013 delle imposte patrimoniali dovute
<b>17 Mercoledì</b>	Contributi INPS artigiani e commercianti(2)	Soggetti iscritti alla gestione artigiani o commercianti dell'INPS,	Versamento, con la maggiorazione dello 0,4%, del:  saldo dei contributi per l'anno

		non soggetti agli studi di settore	precedente; <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ primo acconto dei contributi per l'anno in corso, calcolati sul reddito d'impresa dichiarato per l'anno precedente, eccedente il minimale di reddito per l'anno in corso</li> </ul>
<b>17 Mercoledì</b>	Contributi INPS artigiani e commercianti(2)	Soci di srl non soggette agli studi di settore, iscritti alla gestione artigiani o commercianti dell'INPS	Versamento, con la maggiorazione dello 0,4%, del: <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ saldo dei contributi per l'anno precedente;</li> <li>➤ primo acconto dei contributi per l'anno in corso, calcolati sul reddito d'impresa dichiarato per l'anno precedente, eccedente il minimale di reddito per l'anno in corso</li> </ul>
<b>17 Mercoledì</b>	Contributo INPS ex L. 335/95 (2)	Professionisti iscritti alla gestione separata INPS ex L. 335/95, non soggetti agli studi di settore	Versamento, con la maggiorazione dello 0,4%, del: <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ saldo dei contributi per l'anno precedente (aliquota 18% o 27,72%);</li> <li>➤ primo acconto dei contributi per l'anno in corso, pari al 40% dei contributi dovuti (aliquota 20% o 27,72%) calcolati sul reddito di lavoro autonomo dichiarato per l'anno precedente</li> </ul>
<b>17 Mercoledì</b>	IRAP, imposte sostitutive e addizionali (2)	Società di persone e soggetti equiparati, non soggette agli studi di settore	Versamento, con la maggiorazione dello 0,4%: <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ del saldo IRAP per l'anno 2012 e dell'eventuale primo acconto per l'anno 2013;</li> <li>➤ di altre somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi (es. imposte sostitutive e addizionali)</li> </ul>

<b>17 Mercoledì</b>	IVA(2)	Person e fisiche con partita IVA, società di persone e soggetti equiparati, non soggetti agli studi di settore	Termine per il versamento del saldo IVA relativo al 2012, risultante dalla dichiarazione UNICO 2013, con la maggiorazione dello 0,4% di interessi per ogni mese o frazione di mese successivo al 18.3.2013 (fino al 17.6.2013) e con l'ulteriore maggiorazione dello 0,4% (calcolata anche sulla precedente) per il periodo 18.6.2013 - 17.7.2013
<b>17 Mercoledì</b>	Diritto annuale Camere di Commercio (2)	Imprese individuali e società di persone, non soggette agli studi di settore	Termine per il pagamento del diritto annuale alle Camere di Commercio per la sede principale e le unità locali, con la maggiorazione dello 0,4%
<b>17 Mercoledì</b>	IRES, relative addizionali, IRAP e imposte sostitutive (2)	Soggetti IRES con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare che hanno approvato il bilancio o il rendiconto entro il 31.5.2013 o che avrebbero dovuto approvarlo, non soggetti agli studi di settore	Termine per il versamento delle somme dovute a saldo per il 2012 o in acconto per il 2013, con la maggiorazione dello 0,4% di interessi, con riferimento ai modelli UNICO 2013 e IRAP 2013
<b>17 Mercoledì</b>	IVA (2)	Soggetti IRES con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare che hanno approvato il bilancio o il rendiconto entro il 31.5.2013 o che avrebbero dovuto approvarlo, non soggetti agli studi di settore	Termine per il versamento del saldo IVA relativo al 2012, risultante dalla dichiarazione UNICO 2013, con la maggiorazione dello 0,4% di interessi per ogni mese o frazione di mese successivo al 18.3.2013 (fino al 17.6.2013) e con l'ulteriore maggiorazione dello 0,4% (calcolata anche sulla precedente) per il periodo 18.6.2013 - 17.7.2013

<b>17 Mercoledì</b>	Diritto annuale Camere di Commercio (2)	Soggetti IRES con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare che hanno approvato il bilancio o il rendiconto entro il 31.5.2013 o che avrebbero dovuto approvarlo, non soggetti agli studi di settore	Termine per il pagamento del diritto annuale alle Camere di Commercio per la sede principale e le unità locali, con la maggiorazione dello 0,4%
<b>17 Mercoledì</b>	IRES, relative addizionali, IRAP e imposte sostitutive (2)	Soggetti IRES con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare che non devono approvare il bilancio o il rendiconto, non soggetti agli studi di settore	Termine per il versamento delle somme dovute a saldo per il 2012 o in acconto per il 2013, con la maggiorazione dello 0,4% di interessi, con riferimento ai modelli UNICO 2013 e IRAP 2013
<b>17 Mercoledì</b>	IVA (2)	Soggetti IRES con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare che non devono approvare il bilancio o il rendiconto, non soggetti agli studi di settore	Termine per il versamento del saldo IVA relativo al 2012, risultante dalla dichiarazione UNICO 2013, con la maggiorazione dello 0,4% di interessi per ogni mese o frazione di mese successivo al 18.3.2013 (fino al 17.6.2013) e con l'ulteriore maggiorazione dello 0,4% (calcolata anche sulla precedente) per il periodo 18.6.2013 - 17.7.2013
<b>17 Mercoledì</b>	Diritto annuale Camere di Commercio (2)	Soggetti IRES con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare che non devono approvare il bilancio o il rendiconto, non soggetti agli studi di	Termine per il pagamento del diritto annuale alle Camere di Commercio per la sede principale e le unità locali, con la maggiorazione dello 0,4%

		settore	
<b>17 Mercoledì</b>	IRPEF (2)	Persone fisiche, società di persone e soggetti equiparati, soggetti IRES, che versano il saldo entro il 17 luglio	Versamento delle ritenute d'acconto relative ai compensi di lavoro autonomo erogati nel periodo d'imposta precedente, con la maggiorazione dello 0,4%, a condizione che: <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ il sostituto d'imposta abbia erogato esclusivamente redditi di lavoro autonomo a non più di tre soggetti;</li> <li>➤ le suddette ritenute non superino l'importo di 1.032,91 euro</li> </ul>
<b>18 Giovedì</b>	Contributi previdenziali	Committenti di prestazioni lavorative rese da soggetti titolari di partita IVA	Termine per adeguare i contratti in corso al 18.7.2012, in relazione alle nuove disposizioni in materia di presunzione di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa
<b>20 Sabato</b>	IVA	Soggetti domiciliati o residenti fuori della UE, identificati in Italia, che prestano servizi tramite mezzi elettronici a committenti non soggetti passivi IVA domiciliati o residenti in Italia o in altro Stato membro	Presentazione in via telematica, al Centro Operativo di Pescara dell'Agenzia delle Entrate, della dichiarazione per i servizi resi, relativa al trimestre solare precedente, e versamento della relativa imposta. La dichiarazione deve essere presentata anche in mancanza di operazioni
<b>20 Sabato</b>	IRPEF e IRES	Fabbricanti degli apparecchi misuratori fiscali e laboratori di verifica periodica abilitati	Trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate, direttamente o tramite intermediario abilitato, dei dati relativi alle operazioni di verifica periodica degli apparecchi misuratori fiscali che sono state effettuate nel trimestre

			aprile-giugno
<b>20 Sabato</b>	IRES	Associazioni senza scopo di lucro che realizzano o partecipano a manifestazioni di particolare interesse storico, artistico e culturale, legate agli usi e alle tradizioni delle comunità locali	Termine iniziale per presentare all'Agenzia delle Entrate, in via telematica, la domanda per essere ammessi tra i soggetti beneficiari di specifiche agevolazioni fiscali (es. esenzione dall'IRES, esclusione dalla qualifica di sostituti d'imposta), con riferimento al periodo d'imposta in corso
<b>20 Sabato</b>	Contributo CONAI	Produttori di imballaggi o di materiali di imballaggi - Importatori	Liquidazione del contributo dovuto per il mese precedente e invio al Consorzio Nazionale Imballaggi (CONAI) delle relative dichiarazioni. Se il contributo annuo dovuto non supera 31.000,00 euro per singolo materiale (o complessivamente per le importazioni forfettizzate), la dichiarazione può essere presentata trimestralmente; se tale importo non supera 310,00 euro annui può essere presentata un'unica dichiarazione annuale. È stata prevista l'esenzione dalla dichiarazione e dal versamento per importi complessivi annui del contributo fino a 26,00 euro per singolo materiale ovvero 52,00 euro annui nell'ipotesi di calcolo forfettario del contributo per le importazioni. Il versamento del contributo risultante dalla dichiarazione deve essere effettuato entro 90 giorni dal termine di presentazione della dichiarazione stessa, comunque

			solo dopo il ricevimento della fattura inviata dal CONAI
<b>20 Sabato</b>	Contributo CONAI	Produttori di imballaggi o di materiali di imballaggi - Importatori	Liquidazione del contributo dovuto per il trimestre precedente e invio al Consorzio Nazionale Imballaggi (CONAI) delle relative dichiarazioni. La dichiarazione trimestrale può essere presentata se il contributo annuo dovuto non supera i 31.000,00 euro per singolo materiale (o complessivamente per le importazioni forfettizzate); se tale importo non supera i 310,00 euro annui può essere presentata un'unica dichiarazione annuale. È stata prevista l'esenzione dalla dichiarazione e dal versamento per importi complessivi annui del contributo fino a 26,00 euro per singolo materiale ovvero 52,00 euro annui nell'ipotesi di calcolo forfettario del contributo per le importazioni. Il versamento del contributo risultante dalla dichiarazione deve essere effettuato entro 90 giorni dal termine di presentazione della dichiarazione stessa, comunque solo dopo il ricevimento della fattura inviata dal CONAI
<b>20 Sabato</b>	Prelievo erariale unico (PREU)	Concessionari titolari delle autorizzazioni per gli apparecchi da gioco di cui all'art. 110 co. 6 del TULPS, collegati alla rete telematica	Versamento a saldo per il periodo contabile maggio giugno. L'eventuale credito è utilizzato in compensazione nei periodi contabili successivi
<b>20</b>	Canone di	Concessionari titolari	Versamento del canone di

<b>Sabato</b>	concessione	delle autorizzazioni per gli apparecchi da gioco di cui all'art. 110 co. 6 del TULPS, collegati alla rete telematica	concessione dovuto per il periodo contabile maggio-giugno
<b>20 Sabato</b>	Contributi ENPAIA	Datori di lavoro agricolo	Versamento dei contributi relativi al mese precedente per gli impiegati agricoli e presentazione della relativa denuncia
<b>25 Giovedì</b>	Contributi ENPALS	Aziende dello spettacolo e dello sport	Presentazione in via telematica della denuncia contributiva relativa al mese precedente
<b>25 Giovedì</b>	IVA	Soggetti che hanno effettuato operazioni intracomunitarie	Presentazione in via telematica dei modelli INTRASTAT relativi al mese di giugno
<b>25 Giovedì</b>	IVA	Soggetti che hanno effettuato operazioni intracomunitarie	Presentazione in via telematica dei modelli INTRASTAT relativi al trimestre aprile-giugno
<b>25 Giovedì</b>	IVA	Soggetti che hanno effettuato operazioni intracomunitarie e che nel mese di giugno hanno superato la soglia di 50.000,00 euro per la presentazione trimestrale dei modelli INTRASTAT	Presentazione in via telematica dei modelli INTRASTAT, appositamente contrassegnati, relativi ai mesi di aprile, maggio e giugno. La periodicità mensile deve essere mantenuta anche nei mesi successivi, per almeno quattro trimestri consecutivi
<b>28 Domenica</b>	Prelievo erariale unico (PREU)	Concessionari titolari delle autorizzazioni per gli apparecchi da gioco di cui all'art. 110 co. 6 del TULPS, collegati alla rete telematica	Primo versamento per il periodo contabile luglio-agosto, pari al 25% del tributo dovuto per il periodo contabile marzo-aprile
<b>29 Lunedì</b>	Imposte dirette	Società con esercizio coincidente con l'anno solare che hanno	Deposito della copia del bilancio e dei relativi allegati presso il Registro delle imprese

		approvato il bilancio il 29 giugno	
<b>29 Lunedì</b>	IRPEF e IRES	Piccole e medie imprese in contabilità ordinaria che hanno approvato il bilancio il 29 giugno	Comunicazione al Ministero dello Sviluppo economico degli investimenti ambientali che permettono l'esclusione da tassazione di una quota del reddito, effettuati entro il 26.6.2012
<b>30 Martedì</b>	Imposta di registro	Locatore/locatario	Registrazione nuovi contratti di locazione di immobili con decorrenza inizio mese e pagamento della relativa imposta. Versamento dell'imposta anche per i rinnovi e le annualità di contratti di locazione con decorrenza inizio mese
<b>31 Mercoledì</b>	IRPEF	Sostituti d'imposta	Termine per la trasmissione telematica diretta, ovvero per la presentazione ad un intermediario abilitato, del modello 770/2013 Semplificato (eventualmente suddiviso in due parti)
<b>31 Mercoledì</b>	IRPEF	Soggetti abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni (es. dottori commercialisti, esperti contabili, consulenti del lavoro)	Termine per la trasmissione in via telematica all'Amministrazione finanziaria delle dichiarazioni dei sostituti d'imposta modello 770/2013 Semplificato
<b>31 Mercoledì</b>	IRPEF	Sostituti d'imposta	Termine per regolarizzare: <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ l'infedele presentazione del modello 770/2012 Semplificato relativo al 2011;</li> <li>➤ l'omessa effettuazione delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi, corrisposti nel 2012;</li> </ul>

			<p>⚡ l'omesso, insufficiente o tardivo versamento delle ritenute operate nel 2012 sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi.</p> <p>Il ravvedimento operoso si perfeziona mediante:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>⚡ il versamento delle ritenute non versate, degli interessi legali e delle sanzioni ridotte previste per le diverse violazioni;</li> <li>⚡ la presentazione dell'eventuale dichiarazione integrativa</li> </ul>
<b>31 Mercoledì</b>	IRPEF	Sostituti d'imposta	Termine per la trasmissione telematica diretta, ovvero per la presentazione ad un intermediario abilitato, del modello 770/2013 Ordinario
<b>31 Mercoledì</b>	IRPEF	Soggetti abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni (es. dottori commercialisti, esperti contabili, consulenti del lavoro)	Termine per la trasmissione in via telematica all'Amministrazione finanziaria delle dichiarazioni dei sostituti d'imposta modello 770/2013 Ordinario
<b>31 Mercoledì</b>	IRPEF	Sostituti d'imposta	<p>Termine per regolarizzare:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>⚡ l'infedele presentazione del modello 770/2012 Ordinario relativo al 2011;</li> <li>⚡ l'omessa effettuazione delle ritenute o l'omessa applicazione delle imposte sostitutive relative a redditi</li> <li>⚡ di capitale e redditi diversi corrisposti (o maturati) nel 2012, nonché a contributi, premi e vincite, ecc.;</li> </ul>

			<p>➤ l'omesso, insufficiente o tardivo versamento delle ritenute operate o delle imposte sostitutive applicate nel 2012.</p> <p>Il ravvedimento operoso si perfeziona mediante:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ il versamento delle ritenute o delle imposte sostitutive non versate, degli interessi legali e delle sanzioni</li> <li>➤ ridotte previste per le diverse violazioni;</li> <li>➤ la presentazione dell'eventuale dichiarazione integrativa</li> </ul>
<b>31 Mercoledì</b>	IRPEF, relative addizionali e imposte sostitutive	Sostituti d'imposta	<p>Termine per trattenere dagli emolumenti di competenza del mese di luglio, corrisposti a lavoratori dipendenti, collaboratori coordinati e continuativi, lavoratori a progetto e titolari di alcuni altri redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, che si sono avvalsi dell'assistenza fiscale (modello 730/2013):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ il saldo dell'IRPEF dovuta per il 2012;</li> <li>➤ l'eventuale prima rata dell'IRPEF dovuta in acconto per il 2013;</li> <li>➤ l'addizionale regionale e comunale IRPEF ancora dovuta per il 2012;</li> <li>➤ l'eventuale acconto dell'addizionale comunale IRPEF per il 2013;</li> <li>➤ l'eventuale prima rata della "cedolare secca sulle locazioni" dovuta in acconto per il 2013;</li> </ul>

			<p>➤ le altre somme derivanti dalla dichiarazione dei redditi.</p> <p>I versamenti a saldo e in acconto dovuti possono essere rateizzati.</p> <p>Se gli emolumenti corrisposti sono incapienti, la parte residua verrà trattenuta nei mesi successivi, applicando la prevista maggiorazione.</p> <p>Entro tale termine vanno anche effettuati gli eventuali rimborsi d'imposta risultanti dal modello 730-3.</p> <p>Se gli emolumenti di competenza di luglio vengono pagati ad agosto, le trattenute o i rimborsi devono avvenire in tale mese</p>
<b>31 Mercoledì</b>	IRPEF, IRES, relative addizionali, IRAP, imposte sostitutive e patrimoniali, contributi INPS	Soggetti non titolari di partita IVA che hanno versato la prima rata entro il 17 giugno	Versamento della terza rata degli importi dovuti a saldo o in acconto, con applicazione dei previsti interessi
<b>31 Mercoledì</b>	IRPEF, IRES, relative addizionali, IRAP, imposte sostitutive, contributi INPS	Soggetti non titolari di partita IVA che hanno versato la prima rata entro l'8 luglio, ovvero entro il 16 o 17 luglio	Versamento della seconda rata degli importi dovuti a saldo o in acconto, con applicazione dei previsti interessi
<b>31 Mercoledì</b>	Contributi previdenziali e premi INAIL	Datori di lavoro, committenti e associanti in partecipazione	Termine per la registrazione sul libro unico del lavoro dei dati relativi al mese precedente. In relazione ai dati variabili delle retribuzioni, la registrazione può avvenire con un differimento di un mese
<b>31 Mercoledì</b>	Contributi INPS	Datori di lavoro	Termine per effettuare la trasmissione telematica, direttamente o tramite intermediario, delle denunce

			retributive e contributive dei lavoratori dipendenti, modelli "UNIEMENS", relative al mese precede
<b>31 Mercoledì</b>	Contributi INPS	Datori di lavoro agricolo	Presentazione in via telematica della denuncia contributiva della manodopera occupata, concernente gli operai agricoli a tempo indeterminato e determinato (modello DMAG), relativa al trimestre aprile-giugno
<b>31 Mercoledì</b>	Contributo INPS ex L. 335/95	Committenti associanti e in partecipazione	Termine per effettuare la trasmissione telematica, direttamente o tramite intermediario, delle denunce modelli "UNIEMENS" relative ai compensi corrisposti nel mese precedente ai: <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ collaboratori coordinati e continuativi;</li> <li>➤ lavoratori a progetto;</li> <li>➤ lavoratori autonomi occasionali;</li> <li>➤ venditori a domicilio;</li> <li>➤ associati in partecipazione che apportano esclusivamente lavoro;</li> <li>➤ altri soggetti iscritti alla Gestione separata INPS ex L. 335/95</li> </ul>
<b>31 Mercoledì</b>	IRPEF e IRES	Preponenti di agenti e rappresentanti	Termine per: <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ consegnare all'agente o rappresentante un estratto conto delle provvigioni maturate nel trimestre aprile giugno;</li> <li>➤ pagare le suddette provvigioni</li> </ul>
<b>31 Mercoledì</b>	Imposte dirette e IVA	Banche, Poste, SIM, SGR, assicurazioni, società fiduciarie e altri	Termine per inviare all'Agenzia delle Entrate e/o all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, in via telematica, le

		intermediari finanziari	risposte negative cumulative riguardanti richieste: ↳ di informazioni sui rapporti intrattenuti e le operazioni svolte con i contribuenti; ↳ consegnate nel mese precedente
<b>31 Mercoledì</b>	IRPEF e IRES	Banche, Poste, SIM, SGR, assicurazioni, società fiduciarie e altri intermediari finanziari	Termine per effettuare la trasmissione in via telematica all'Anagrafe tributaria dei dati relativi alle variazioni, comprese le cessazioni, o all'instaurazione di nuovi rapporti, intervenute nel mese precedente
<b>31 Mercoledì</b>	IRPEF e IRES	Banche, Poste, SIM, SGR, assicurazioni, società fiduciarie e altri intermediari finanziari	Termine per effettuare la trasmissione in via telematica all'Anagrafe tributaria dei dati, relativi al mese precedente, riguardanti: ↳ le operazioni di natura finanziaria compiute al di fuori di un rapporto continuativo, unitamente ai dati identificativi dei soggetti che le hanno effettuate; ↳ qualsiasi altro rapporto, unitamente ai dati identificativi dei soggetti che li intrattengono
<b>31 Mercoledì</b>	IRPEF	Fondi sanitari integrativi ed enti, casse e società di mutuo soccorso aventi esclusivamente fine assistenziale	Termine per presentare al Ministero della Salute, in via telematica, la domanda di rinnovo dell'iscrizione nell'apposita Anagrafe dei fondi sanitari
<b>31 Mercoledì</b>	Imposta sulle assicurazioni	Assicuratori	Versamento dell'imposta dovuta sui premi ed accessori incassati nel mese di giugno, nonché di eventuali

			conguagli dell'imposta dovuta sui premi ed accessori incassati nel mese di maggio
<b>31 Mercoledì</b>	Imposta sulle assicurazioni	Assicuratori esteri in regime mensile	Presentazione della denuncia dell'ammontare complessivo dei premi ed accessori incassati nel mese precedente, distinti a seconda dell'aliquota d'imposta applicabile
<b>31 Mercoledì</b>	IVA	Soggetti con partita IVA con diritto al rimborso infrannuale ai sensi dell'art.38- <i>bis</i> co. 2 del DPR 633/72	Termine finale di presentazione all'Agenzia delle Entrate, mediante trasmissione telematica diretta o tramite intermediario del modello TR, della richiesta di rimborso o della comunicazione di utilizzo in compensazione ai sensi del DLgs. 241/97 (modello F24), relativa al credito del trimestre aprile-giugno
<b>31 Mercoledì</b>	IVA	Soggetti IVA che hanno effettuato operazioni con operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in "paradisi fiscali"	Presentazione in via telematica delle comunicazioni dei dati relative al mese di giugno
<b>31 Mercoledì</b>	IVA	Soggetti IVA che hanno effettuato operazioni con operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in "paradisi fiscali"	Presentazione in via telematica delle comunicazioni dei dati relative al trimestre aprile-giugno
<b>31 Mercoledì</b>	IVA	Soggetti IVA che hanno effettuato operazioni con operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in "paradisi fiscali" e che nel mese di giugno hanno superato la	Presentazione in via telematica delle comunicazioni dei dati, appositamente contrassegnate, relative ai mesi di aprile, maggio e giugno. La periodicità mensile deve essere mantenuta anche nei mesi successivi, per almeno quattro

		soglia di 50.000,00 euro per la presentazione trimestrale	trimestri consecutivi
<b>31 Mercoledì</b>	IVA	Soggetti IVA che hanno effettuato operazioni con operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in "paradisi fiscali"	Presentazione in via telematica delle comunicazioni rettificative o integrative delle comunicazioni presentate entro la fine del mese precedente
<b>31 Mercoledì</b>	IVA	Enti non commerciali e produttori agricoli esonerati	Termine per: <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ versare l'imposta dovuta sugli acquisti intracomunitari di beni e sugli acquisti di beni e servizi da soggetti non residenti, registrati con riferimento al secondo mese precedente;</li> <li>➤ presentare la relativa dichiarazione mensile, con indicazione dell'imposta dovuta e versata</li> </ul>
<b>31 Mercoledì</b>	IVA	Soggetti con partita IVA - Esercizio di imprese	Termine per rilevare il numero dei chilometri dei mezzi di trasporto utilizzati nell'esercizio dell'impresa, da riportare nell'apposita scheda carburanti mensile
<b>31 Mercoledì</b>	IVA	Soggetti che effettuano operazioni in oro	Termine per effettuare la dichiarazione alla Banca d'Italia delle operazioni, di valore pari o superiore a 12.500,00 euro, compiute nel mese precedente
<b>31 Mercoledì</b>	IVA	Soggetti con partita IVA	Termine per emettere le fatture, eventualmente in forma semplificata, relative alle cessioni di beni effettuate dal cessionario nei confronti di un soggetto terzo per il tramite del proprio cedente, in

			relazione ai beni consegnati o spediti nel mese precedente
<b>31 Mercoledì</b>	IVA	Soggetti con partita IVA con sedi secondarie	Obblighi di fatturazione, registrazione e annotazione dei corrispettivi e di registrazione degli acquisti, relativamente alle operazioni effettuate nel mese precedente da sedi secondarie (o altre dipendenze) che non vi provvedono direttamente
<b>31 Mercoledì</b>	Accise	Esercenti attività di autotrasporto merci per conto proprio o di terzi	Termine per presentare la domanda per ottenere il credito d'imposta in relazione all'applicazione della "carbon tax" o dell'aumento delle accise al gasolio per autotrazione, in relazione al trimestre aprile-giugno. Per usufruire dell'agevolazione occorre presentare un'apposita dichiarazione all'ufficio dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli competente, contenente i dati relativi ai veicoli, quelli dei rifornimenti di gasolio effettuati e le modalità di fruizione del credito (compensazione o rimborso)
<b>31 Mercoledì</b>	Prelievo erariale unico (PREU)	Concessionari titolari delle autorizzazioni per gli apparecchi da gioco di cui all'art. 110 co. 6 del TULPS, collegati alla rete telematica	Comunicazione in via telematica all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli dei dati relativi all'accertamento della responsabilità solidale dei terzi incaricati della raccolta delle somme giocate, in relazione al periodo contabile maggio-giugno
<b>31 Mercoledì</b>	Prelievo erariale unico (PREU)	Concessionari titolari delle autorizzazioni per gli apparecchi da gioco di cui all'art. 110 co. 6	Versamento della rata mensile, maggiorata degli interessi legali, in caso di accoglimento da parte dell'Agenzia delle Dogane e dei

		del TULPS, collegati alla rete telematica	Monopoli dell'istanza di rateizzazione per temporanea situazione di difficoltà
<b>31 Mercoledì</b>	Addizionale del 6%	Concessionari titolari delle autorizzazioni per gli apparecchi da gioco di cui all'art. 110 co. 6 lett. b) del TULPS, collegati alla rete telematica	Comunicazione all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, in relazione al mese precedente: ↘ delle vincite superiori a 500,00 euro; ↘ dell'addizionale del 6% trattenuta
<b>31 Mercoledì</b>	Canone RAI	Pensionati a basso reddito con almeno 75 anni di età	Presentazione all'Agenzia delle Entrate dell'apposita dichiarazione per fruire dell'esenzione dal canone RAI, a decorrere dal secondo semestre dell'anno in corso
<b>31 Mercoledì</b>	Canone RAI	Possessori di apparecchi televisivi	Pagamento della seconda rata semestrale, ovvero della terza rata trimestrale, del canone di abbonamento alle radiodiffusioni per l'anno in corso
<b>31 Mercoledì</b>	Contributo Antitrust	Società di capitali e cooperative, con ricavi totali superiori a 50 milioni di euro	Termine per il versamento del contributo per la copertura dell'onere derivante dal funzionamento dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, per l'anno successivo

Come sempre, si ricorda che, in generale, i termini per gli **adempimenti, anche fiscali, che scadono in giorno festivo sono prorogati "di diritto al giorno seguente non festivo"** (art. 2963 c.c., espressamente richiamato dall'art. 66 del DPR 600/73). Inoltre, *"il pagamento di ritenute alla fonte, di imposte, di tasse e contributi erariali, regionali e locali il cui termine cade di sabato o di giorno festivo è considerato tempestivo se effettuato il primo giorno lavorativo successivo"* (art. 6 co. 8 del DL 31.5.94 n. 330 convertito nella L. 27.7.94 n. 473); la stessa regola si applica ai versamenti di tributi, contributi e premi da effettuare con il modello F24 (art. 18 co. 1 secondo periodo del DLgs. 9.7.97 n. 241). Anche i termini di presentazione e di trasmissione telematica delle dichiarazioni che scadono di sabato sono prorogati al primo giorno lavorativo successivo (art. 2 co. 9 del DPR 22.7.98 n. 322, circ. Agenzia delle Entrate 25.1.2002 n. 6, § 3.1).

Da ultimo, l'art. 7 co. 2 lett. l) del DL 13.5.2011 n. 70 convertito nella L. 12.7.2011 n. 106 (c.d. "DL sviluppo") ha stabilito che *"gli adempimenti e i versamenti previsti da disposizioni relative a materie amministrate da articolazioni del Ministero dell'economia e delle finanze, comprese le Agenzie fiscali, ancorché previsti in via esclusivamente telematica, ovvero che devono essere effettuati nei confronti delle medesime articolazioni o presso i relativi uffici, i cui termini scadono di sabato o di giorno festivo, sono prorogati al primo giorno lavorativo successivo"*.

***Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.***

Cordiali saluti

**DOTTORESSA ANNA FAVERO**